



ID 16704

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

412/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 70 /DA del , 20 FEB. 2019

Oggetto: Contenzioso IMPALA' DOMENICA/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione solo delle spese legali al distrattario Avv. GIUSEPPE TRIBULATO;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO RG 1217/14 tra le parti IMPALA' DOMENICA Cod.Fisc. MPLDNC68L62H842F c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 815/2017 del 20/7/2017, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento del risarcimento pari a 12 Mensilità oltre interessi a favore dell'attrice, nonché al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 1888,50 oltre Oneri per € 2755,54 da distrarsi a favore del legale Avv. GIUSEPPE TRIBULATO, come da prospetto in calce;

Che per il pagamento della quota relativa al risarcimento la Sig. Impalà ha avviato azione esecutiva presso il Tesoriere dell'Ente a seguito del quale ha ottenuto l'assegnazione delle somme con Ordinanza 264/2015 e, pertanto, restano da pagare le spese di giudizio a favore del legale distrattario per una spesa complessiva di € 2755,54;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Dare Atto** che la somma dovuta alla Sig.ra Impalà Domenica, quale risarcimento del danno pari a 12 mensilità è stata oggetto di assegnazione presso il Tesoriere dell'Ente;
- **Impegnare** la somma di € 2755,54 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare** in esecuzione della suddetta sentenza 815/2017 della Corte di Appello di Messina, il pagamento a favore del distrattario Avv. GIUSEPPE TRIBULATO nato a CATANIA il 28/11/1969 cod. fisc. TRBGPP69S28C351W la somma di € 2755,54 al lordo della Rit.acc., come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT65E 03069 16502 019157 090159 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE Ing. Salvatore Minaldi

Impegno n. 593 Atto 70/DA del 2019Importo € 2755,54Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019Messina 25-02-19

Il funzionario

Sentenza Corte d'Appello di Messina 815/2017	
Avv., Giuseppe Tribulato	

Spese non impon.	
Onorari	€ 1.888,50
Spese generali	€ 283,28
CPA	€ 86,86
Tot. Imponibile	€ 2.258,64
IVA	€ 496,90
Tot. Fattura	€ 2.755,54
Ritenuta d'acconto 20% su € 13,609,27	€ 434,36
Netto da liquidare	€ 2.321,18

STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Tribulato

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Spett.le CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
in persona del legale rappresentante pro tempore
Contrada Scoppo, 98122 Messina
PEC: autostradesiciliane@posta-cas.it

Oggetto: Messa in mora per la refusione delle spese legali.

Il sottoscritto avv. Giuseppe Tribulato, con studio in Messina via Felice Bisazza n. 30 (tel: 090675520; fax 0906010208; pec: studiotribulato@pec.giuffre) formula la presente al fine di intimare il pagamento delle spese legali liquidate nelle sentenze di seguito riportate:

1) Sentenza n. 259/2017 della Corte di Appello di Messina (RG 1215/2014 - CAS c/ Sciortino) **passata in autorità di giudicato:** € 3.307,50 oltre accessori di fattura;

2) Sentenza n. 815/2017 della Corte di Appello di Messina (RG 1217/2014 - CAS c/ Impalà) **passata in autorità di giudicato:** € 1.885,50 oltre accessori di fattura ;

Il totale ancora dovuto per spese legali ammonta pertanto ad € 5.193,00 + € 778,95 (Rimborso spese generali) + € 238,87 (CPA) + € 1.366,38 (IVA) = **Totale 7.577,21.**

Si resta in attesa di riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della presente, chiedendo di effettuare il pagamento presso le coordinate bancarie di seguito indicate: Banca Intesa San Paolo, Messina, Viale Regina Elena n. 401 – ABI 03069 – CAB 16502 – C/C: 19157090159 – avv. Giuseppe Tribulato – IBAN: IT65 E030 6916502019157090159.

Si richiede, altresì, la trasmissione del Vostro Codice Univoco al fine di poter emettere la relativa fattura elettronica.

Si avvisa che in mancanza sarà esperito il giudizio di ottemperanza presso il competente TAR al fine di ottenere la nomina di un commissario ad acta.

Messina, 04 febbraio 2019

avv. Giuseppe Tribulato

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 3187
del 07-02-2019 Sez. A



PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC

-- <studiotribulato@pec.giuffre.it>
<autostradesiciliane@posta-cas.it>

Richiesta pagamento spese legali (sentenze Cas / Sciortino n.259/2017 e Cas / Impalà n.815/2017)

Martedì 05-02-2019 16:39:00

Si trasmette in allegato la richiesta di pagamento relativa alle spese legali liquidate con sentenza della Corte d'Appello di Messina n.259/2017 (RG.n.1215/2014 – Cas c/ Sciortino) e sentenza n. 815/2017 Corte d'Appello di Messina (RG 1217/2014 – Cas c/ Impalà).


Distinti saluti.

Studio legale avv. Tribulato

Allegati:
Spese_legali_sentenze_259-2017_e_815-2017_Corte_d_Appello_di_Messina_(Sciortino__Impala).pdf

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 3187
del 07-02-2019 Sez. A



Sentenza n. 815/2017 pubbl. il 20/07/2017

RG n. 1217/2014

Già liquido con Aree fognate
R.G.E. 26/2015

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 21201
del 09-10-2017 Sez. A



CORTE D' APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 815/172 Sez.

N° 1212/14 Reg. Gen.

N° 3532/12 Cren.

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :

1) dott. A.T. Rizzo

Presidente

2) dott. L. Villari

Consigliere

3) dott. B. Catarsini

Consigliere rel.

all' udienza collegiale del 11 luglio 2017 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso da avv. D. Fortuna.....APPELLANTE-
APPELLATO INCIDENTALE

Tot. L.
UFFICIALE GIUDIZIARIO

03 OTT. 2017

CONTRO

IMPALA' DOMENICA, nt. a San Filippo del Mela il 22 luglio 1968,
rappresentata e difesa dall'avv. G. TribulatoAPPELLATA-
APPELLANTE INCIDENTALE

FU. n°
43346
12/12/17
G. Serrato
13/12/17
L

OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal giudice del tribunale del lavoro di Patti n. 776/14 in data 2 aprile 2014.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti Impalà Domenica, chiedeva dichiararsi illegittimità della clausola appositiva del termine ai contratti di lavoro intercorsi con il Consorzio per le Autostrade Siciliane

AMG

R.W.

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
09 OTT. 2017		
DIR. GEN.	D.A.	D.P.R.

di disposizioni imperative e non anche a quelli successivi alla dichiarazione di nullità o alla pronuncia di annullamento. Tuttavia va rilevato che, nella fattispecie concreta, un eventuale danno conseguente alla ricerca di un ulteriore occupazione lavorativa viene richiesto, in definitiva, quale danno presunto, senza alcuna dimostrazione concreta del fatto che l'appellata incidentale abbia conseguito un siffatto danno nel periodo successivo alla scadenza dell'ultimo contratto a termine, tenuto conto che all'epoca ella aveva 43 anni.

Pertanto, per quanto sin qui motivato la sentenza di primo grado va parzialmente riformata dichiarando l'illegittimità del termine relativo ai rapporti conclusi fra l'11 ottobre 1999 ed il 3 agosto 2010 (tredici contratti), cui consegue la correttezza della pronuncia in ordine al numero di mensilità cui rapportare il risarcimento riconoscibile (12 mensilità), poiché congruo rispetto ai criteri richiamati dall'art.32 della L. n.180/03.

Quanto alle spese del complessivo giudizio esse vanno poste, anche per il presente appello, a carico del Consorzio, comunque parzialmente soccombente, in ragione di metà, atteso il rigetto dell'appello incidentale, compensandosi fra le parti la quota residua.

Esse si liquidano come da dispositivo che segue, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dal Consorzio Autostrade Siciliane avverso la sentenza emessa dal giudice del tribunale del lavoro di Patti n. 776/14 in data 2 aprile 2014, nei confronti di Impalà Domenica e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, uditi i procuratori delle parti, così provvede:



in parziale accoglimento dell'appello proposto dal CAS ed in riforma della sentenza impugnata dichiara illegittimo il termine apposto ai contratti stipulati fra le parti dal 11 ottobre 1999 al 3 agosto 2010; rigetta l'appello incidentale della Impalà,

condanna il CAS al pagamento di metà delle spese giudiziali di appello, liquidandole in € 1888,5, oltre spese forfettarie, Iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv. G. Tribulato e compensa fra le parti la quota residua.

Messina 11 luglio 2017

il Consigliere est.

il Presidente

IL CANCELLIERE
(Giuseppe Pajno)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina 20 LUG. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Pajno

